

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Monti Simbruini-Ernici.

IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che la zona « Monti Simbruini - Ernici » e le aree limitrofe, ricadenti nei territori dei comuni di: Sora, Isola Liri, Castelliri, Monte S. Giovanni Campano, Veroli, Alatri, Collepardo, Vico nel Lazio, Guarcino, Fiuggi, Trevi nel Lazio, Filettino, Piglio, Serrone (delimitati nel modo seguente:

partendo dalla intersezione (a quota 544) tra il confine regionale Lazio-Abruzzo, nel comune di Sora, ed il sentiero che da C.se Alfonsi (Abruzzo) conduce a C.se Baffetta (Lazio), lungo la dorsale del Serrone, segue detto sentiero fino a C.se Baffetta; segue quindi il sentiero per la Madonna di Val Francesco, Colonia elioterapica e S. Lucia fino alla strada posta a nord di Sora e che, attraversando ed inglobando il centro

storico di Sora, conduce verso la Madonna della Neve. Indi segue detta strada sino al convento dei Passionisti, posto a nord-est della Madonna della Neve; prosegue verso ovest raggiungendo C.se S. Giorgio fino al bivio per S. Giorgio, poi a sud in località Quagliarino fino ad incrociare il vallone delle Noci e proseguire verso sud ancora verso le località di Grignano, Branca e Bivio Chiesa Nuova. Incrocia poi il rio Forma Cialone e prosegue verso ovest sino al rio Forma di Affitto e quindi lungo l'alveo del torrente sino a toccare di nuovo la strada statale 214 all'altezza del km 22 in direzione sud-ovest; prosegue poi lungo detta strada fino al limite del vincolo ex legge n. 1497/39, che comprende l'abbazia di Casamari nel comune di Veroli, indi, lungo il limite di detto vincolo in direzione nord fino ad incontrare in località C. Arona la strada per Scifelli; prosegue in direzione nord lungo detta strada passando in località Ara delle Monache, fino all'abitato di Scifelli compreso. Poi prosegue lungo detta strada in direzione nord-est toccando gli abitati di Scimitelli, Antinone, Squarcine, Pinciveri; prosegue quindi verso ovest sino a S. Francesca. Continuando a sud e toccando l'abitato di Scattarugine prosegue lungo la zona denominata Tor dei Venti fino ad incrociare il torrente Amaseno; quindi lungo la strada per Veroli, fino al km 9,800 in corrispondenza dell'incrocio con il torrente della Valle Lotrana; prosegue lungo detta valle lungo l'alveo del torrente, toccando l'abitato di Torre Caravicchia ed incrociando il confine tra i comuni di Veroli ed Alatri; proseguendo lungo lo stesso torrente sino alla confluenza con il fiume Cosa all'altezza del Ponte d'Alloggio, risale il corso del fiume fino alla confluenza con la Val del Rio e poi prosegue ancora lungo detta valle in direzione nord fino al confine tra i comuni di Collepardo e Vico nel Lazio. Quindi verso ovest lungo la strada provinciale per Vico nel Lazio sino all'abitato medesimo per poi proseguire lungo la circoscrizione nord fino all'incrocio con la strada provinciale Vico-Guarcino. Poi, lungo detta strada, tocca la Madonna della Concordia e la Madonna di Loreto sino all'abitato di Guarcino stesso e proseguendo lungo detta provinciale, a nord-ovest di Guarcino, sino al km 101; segue quindi il sentiero che attraverso Prati Lunghi e prosegue lungo il fosso Prati Acquari fino a quota 675, in corrispondenza della confluenza con la Valle Arcuzzo; prosegue poi lungo la strada Pedicale del Monte sino alla linea di confine tra i comuni di Trevi nel Lazio e Fiuggi e segue detto confine in direzione ovest fino al confine tra i comuni di Fiuggi e Piglio; continuando quest'ultimo in direzione sud raggiunge il confine tra i comuni di Piglio ed Acuto e lo segue, in direzione ovest, fino all'incrocio con la strada statale 155 di Fiuggi che percorre sino al confine tra i comuni di Serrone e Paliano. Segue infine detto limite in direzione nord sino al confine regionale Lazio-



Abruzzo nel comune di Serrone e lungo lo stesso limite regionale prosegue in direzione est fino a raggiungere il punto di partenza),

costituisce, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un complesso di immobili aventi valore estetico tradizionale nonché una bellezza panoramica, in quanto caratterizzata dalla stretta connessione territoriale e paesistica con la zona Monti Ernici - Parco nazionale d'Abruzzo, sia per i caratteri morfologici del territorio, sia per le valenze paesaggistico-naturali presenti. Infatti essa copre la fascia appenninica sul versante frusinate che va dal monte Scialambra, lungo la catena dei monti Simbruini e degli Ernici, sino al colle S. Casto, che denomina la piana di Sora. Detta zona è separata da quella dei monti Ernici - Parco nazionale d'Abruzzo da una fascia di collegamento con la regione Abruzzo. Nelle località sono comprese le zone di Campo Staffi, nel comune di Filettino, Campo Catino (Guarcino), il territorio limitrofo alla Certosa di Trisulti (Colleparado), la zona a nord dell'Abbazia di Casamari (Veroli) e tutto il comprensorio del Monte S. Casto (Sora).

La zona così delimitata è visibile da diversi punti di vista accessibili al pubblico, ubicati sia all'interno che lungo il perimetro della stessa, quali ad esempio: il monte S. Casto (Sora), l'Abbazia di Casamari (Veroli), Campo Staffi (Filettino), Campo Catino (Guarcino), nonché i belvedere dei comuni di Vico nel Lazio, Trevi nel Lazio, Piglio e Serrone;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio con nota n. 22606 del 28 dicembre 1984 ha riferito che la suddetta zona per la rilevanza di bellezza naturale e per la sua estensione potrebbe essere soggetta ad utilizzazioni che possano vanificare le finalità del vincolo di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato zona «Monti Simbruini-Ernici» che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente «Considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dei «Monti Simbruini-Ernici» possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emana-

zione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge numero 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984:

Decreta:

1) La zona dei «Monti Simbruini-Ernici» e delle aree limitrofe, così come sopra delimitate, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Sora, Isola Liri, Castelliri, Monte San Giovanni Campano sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile (*Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984) sono altresì, fatti salvi in tali comuni gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per le zone colpite da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni precedentemente descritti, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 22 maggio 1985

p. Il Ministro: GALASSO